OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

INQUINAMENTO AMBIENTALE IN UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 26007 del 5 aprile - 12 giugno 2019

La Corte di Cassazione si è pronunciata a seguito di ricorso di un indagato contro il sequestro preventivo di un impianto di depurazione delle acque.

La sentenza ha portata rilevante per bene comprendere i presupposti necessari e sufficienti ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale in un caso di inquinamento ambientale caratterizzato dalla sovrapposizione di attività di soggetti diversi.

Nel caso di specie, la misura traeva origine da accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sull'impianto di depurazione delle acque urbane di un comune calabrese, affidato in gestione a una società privata.

A seguito di una prima ispezione venivano rilevate delle criticità impiantistiche e la presenza di un *by-pass*: fatti che avevano suggerito un approfondimento investigativo attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Dai filmati emergeva che – con elevata frequenza – i reflui fognari in ingresso nell'impianto confluivano direttamente, senza alcun trattamento, prima all'interno del *by-pass* e poi in una condotta sottomarina.

La polizia giudiziaria procedeva al sequestro dell'impianto contestando i reati di cui agli artt. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), 635, comma 2, c.p. (danneggiamento aggravato), nonché la violazione paesaggistica di cui all'articolo 181, in relazione all'articolo 142, del decreto legislativo n. 42/2004.

La difesa, nell'impugnazione dell'ordinanza cautelare, non contestava la presenza del by-pass, ma negava la possibilità di imputarlo al ricorrente, poiché l'esistenza dello stesso era antecedente all'affidamento della gestione dell'impianto. A sostegno veniva altresì rilevato che al momento della consegna dell'impianto si era dato atto della necessità di interventi urgenti per evitare il by-pass dei liquami, di cui si sarebbe fatta carico l'amministrazione comunale con massima urgenza e nel tempo di non oltre novanta giorni. Inoltre l'amministrazione provinciale aveva rilasciato al Comune un'autorizzazione provvisoria con la prescrizione di installare un misuratore di portata al by-pass dell'impianto. A detta del ricorrente, queste circostanze lasciavano emergere una conoscenza della situazione da parte degli organismi competenti ad autorizzare lo scarico del depuratore (con le modalità poi ritenute illecite in sede di indagine), considerato anche il fatto che l'impianto di depurazione presentava tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate rispetto alla portata idraulica in arrivo nelle ore di massimo afflusso e quindi parte dei liquami non riusciva a essere sollevata ai trattamenti successivi con le pompe in dotazione.

Su tali basi, quindi, il ricorrente asseriva che il mancato trattamento di una parte dei liquami fosse collegato a oggettive carenze strutturali dell'impianto e non a un disegno doloso imputabile ai rappresentanti della società che lo gestiva, posto che alla regolarizzazione del *by-pass* si era impegnato l'ente locale.

La Corte di Cassazione ricorda che nel merito della struttura dell'art. 452-bis c.p., quanto all'elemento psichico, è determinante la natura di

reato a dolo generico, per la cui punibilità è necessaria la volontà di "abusare" del titolo amministrativo a disposizione dell'esercente – e non di commettere la condotta fattuale di volta in volta contestata – con la consapevolezza, altresì, di poter, anche solo eventualmente, determinare una compromissione significativa e misurabile della matrice ambientale. E pertanto, il delitto è correttamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

Parallelamente, la Corte sottolinea che l'affidamento della gestione dell'impianto comporta il sorgere di una posizione di garanzia in capo ai rappresentanti della società, i quali, avendo proseguito il servizio di depurazione in condizioni di irregolarità – e con la consapevolezza delle stesse – avevano accettato il rischio del verificarsi dell'inquinamento ambientale.

La Corte ha quindi respinto il ricorso e confermato la legittimità del sequestro.

I giudici hanno ribadito l'orientamento in base al quale la sussistenza del *fumus* del delitto di cui all'art. 452-bis c.p. risulta soddisfatta dalla presenza di un'alta probabilità di causare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente; in questo caso in considerazione della natura e della durata nel tempo degli scarichi abusivi.

Sono poi state ritenute ravvisabili le esigenze cautelari, poiché la libera disponibilità del bene avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato.

Dunque, risultando in fatto pacifico che il gestore dell'impianto fosse perfettamente a conoscenza della presenza del sistema di *by-pass* veniva confermato il suo dolo eventuale per avere accettato consapevolmente il rischio di compromettere o deteriorare l'ambiente insistendo – abusivamente – nello svolgimento delle attività dell'impianto, laddove, invece, avrebbe dovuto adoperarsi per sospendere il servizio di depurazione e svolgerlo solo in condizioni regolari e non lesive dell'ambiente.

Un'affermazione della Corte merita ulteriore rilievo: "nell'ipotesi di inquinamento ambientale, nel caso in cui [...] più siano i soggetti garanti della tutela del bene giuridico oggetto di tutela penale, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per andare esente da responsabilità neppure può invocare l'esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell'obbligo di garanzia e l'eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei primi". In sostanza il "passaggio di mano" di attività generatrici di inquinamento ambientale non può costituire il presupposto di negazione di responsabilità.

Né, in questa materia, i fattori di ritardo determinati da vicende amministrative (nella vicenda in esame emergono con una certa chiarezza i limiti di azione degli enti locali) possono giustificare lo svolgimento protratto di attività ambientalmente dannose o potenzialmente dannose.

Dal punto di vista di chi agisce in sede di controllo o di indagine è necessario, in casi simili a quello esaminato dalla Corte di Cassazione, operare una ricostruzione il più possibile completa dei passaggi gestionali e amministrativi relativi all'impianto, identificando tutti i soggetti in essi coinvolti.